



INDIRIZZI OPERATIVI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SISTEMA IMPIANTISTICO EMERGENZA COVID-19

PREMESSA

La Regione Abruzzo è interessata da criticità di carattere sanitario e ambientale in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica creatasi a seguito del diffondersi sul territorio regionale del virus COVID 19. Le presenti linee di indirizzo sono emanate al fine di attuare un adeguato contrasto e contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19, chiarire alcuni aspetti relativi a:

- Modalità di gestione dei rifiuti urbani ed in particolare dei rifiuti urbani indifferenziati (RUI), prodotti da da utenze domestiche COVID-19;
- Autorizzazioni ed esercizio in deroga alle normative vigenti, di impianti autorizzati nel territorio regionale delle filiere dello stoccaggio, trattamento/recupero e smaltimento rifiuti urbani;

secondo nuove, urgenti e temporanee prassi operative, da applicare su tutto il territorio regionale, comunque improntate su principi di precauzione, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Si segnala che la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

Inoltre, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 “*Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge*” e s.m.i., tra i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto di cui all'art. 5 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 “*Regolamento concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*” è compresa la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.

Pertanto, la raccolta e la gestione dei rifiuti urbani e speciali di cui all'art. 183, lett. n) e o) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., devono essere garantite, in quanto servizi pubblici essenziali. Ne consegue che, oltre alla raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati deve essere anche garantito il servizio di raccolta differenziata, da attuarsi secondo le consuete modalità adottate in ciascun contesto territoriale regionale, ferme restando le indicazioni riportate nella nota dell'ISS richiamata di seguito al **punto 1.1)** del presente documento.

Si vuole evidenziare che gli indirizzi operativi di cui al presente documento sono applicabili anche nelle cd. “Zone Rosse - COVID-19”, istituite per i territori interessati con apposite Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale (O.P.G.R.), pubblicate sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

1. DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO PER IL SETTORE

1.1 INDIRIZZI DELL'ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA'

Si richiamano nel presente documento le disposizioni emanate dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) con **nota prot.n. AOO-ISS 0008293 del 12/03/2020** (agli atti del SGR) ed il **parere favorevole con raccomandazioni dell'ARTA Abruzzo con e-mail del 21/03/2020**. L'ISS, con la nota citata (agli atti del SGR), riguardo i rifiuti prodotti dalle utenze domiciliari e riferiti all'emergenza epidemiologica COVID-19, ha inteso individuare due macro-categorie e precisamente:

1. Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria.
2. Rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale, in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria.

La nota dell'ISS costituisce il documento di riferimento per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio pubblico di raccolta, nonché per gli operatori del settore di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Per i rifiuti di cui al **punto 1)** la situazione ideale sarebbe quella di riferirsi al **DPR n. 254/2003** “Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179” che all'art. 2, co. 1, definisce: “Ai fini del presente regolamento si intende per: ” ... (punto d) “rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” .. (lettera 2a) “i rifiuti che provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dai pazienti isolati”. Pertanto, i rifiuti urbani provenienti dalle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, dovrebbero essere considerati equivalenti a quelli che si possono generare in una struttura sanitaria, come definiti dal DPR n. 254/2003. In tale contesto dovrebbero essere applicate le prescrizioni del DPR stesso e nello specifico i rifiuti andrebbero raccolti in idonei imballaggi a perdere, secondo quanto di seguito riportato:

- all'**art. 9** “*Deposito temporaneo, deposito preliminare, messa in riserva, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati*”, comma 5 “*Le operazioni di movimentazione interna alla struttura sanitaria, di deposito temporaneo, di raccolta e trasporto, ... devono essere effettuati utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibile, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile “Rifiuti sanitari sterilizzati” alla quale dovrà essere aggiunta la data della sterilizzazione*”;
- all'**art. 15** “*I rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera d), devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo*”.

In merito, sono state valutate dal SGR le criticità che si riscontrano per l'attuazione della procedura sopra descritta, dettate dall'attuale peculiarità della situazione regionale nel comparto della gestione dei rifiuti urbani, così sintetizzabili:

- la regione non è dotata di un impianto di incenerimento per rifiuti urbani indifferenziati **EER 2003001**. In regione era autorizzato un impianto di incenerimento per rifiuti sanitari (Atessa - CH), che è stato recentemente dismesso. E' attualmente autorizzato ed è in esercizio un impianto di sterilizzazione di rifiuti sanitari (Atessa - CH) e sono autorizzati impianti per il deposito/smaltimento/recupero di rifiuti sanitari;
- i comuni svolgono servizi di raccolta dei rifiuti urbani con sistemi diversi: **domiciliari e/o stradali**, tramite Consorzi Intercomunali e/o loro Spa, Aziende *in house*, Operatori privati, .. etc;
- non tutti i territori provinciali sono adeguatamente attrezzati con impianti di trattamento/recupero/smaltimento di rifiuti urbani;
- vi è attualmente un'assenza di contratti in essere da parte dei gestori dei servizi pubblici dei rifiuti urbani con aziende specializzate nella raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti infettivi.

1.2 INDIRIZZI DEL DIPARTIMENTO SANITÀ'

Con **nota prot.n. 54017/20 del 24/02/2020 del Dipartimento Sanità - Servizio Prevenzione e Tutela Sanitaria** (agli atti del SGR), sono state dettate nuove indicazioni e chiarimenti in relazione all'emergenza COVID-19, e che in particolare, si prevede per l'eliminazione dei rifiuti: “ .. *i rifiuti devono essere trattati e eliminati come materiale infetto categoria B (UN 3291).*”

1.3 INDIRIZZI DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE - SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

Il **Servizio Gestione Rifiuti con nota prot.n. 73924 del 12/03/2020** in relazione al diffondersi sul territorio regionale del virus COVID-19, ha dettato primi indirizzi operativi ai Comuni, all'ANCI regionale, ai Consorzi Intercomunali e/o loro Spa ed ai Gestori dei servizi pubblici d'igiene urbana, in particolare prevedendo che siano:

- forniti ulteriori dispositivi di protezione individuali (DPI), oltre a quelli distribuiti quotidianamente a seguito dell'aggiornamento dei DVR/DUVRI aziendali;
- emanate speciali indirizzi/prescrizioni gestionali per il “prelievo dei rifiuti urbani” da utenze eventualmente interessate da isolamento domiciliare obbligatorio, anche in attuazione di specifiche disposizioni delle competenti Autorità sanitarie;

- previste delle intensificazioni dell'attività di pulizia e sanificazione dei mezzi utilizzati quotidianamente sui diversi servizi e degli spazi adibiti a spogliatoio e docce;
- verificate limitazioni e/o chiusure, in linea con le disposizioni delle Autorità competenti, delle attività di "front/office" amministrativo delle aziende di igiene ambientale.

Al fine di favorire una rapida e puntuale comunicazione di tutto ciò che riguarda la Gestione dei rifiuti urbani della Regione Abruzzo è stata predisposta una pagina web sul sito della Regione Abruzzo per la massima diffusione e conoscenza dei relativi provvedimenti:

<http://www.regione.abruzzo.it/content/come-fare-la-raccolta-dei-rifiuti>

1.4 NORME NAZIONALI DI RINVIO DI ADEMPIMENTI DI SETTORE

Si segnala che in tema di rifiuti, il Consiglio dei Ministri, ha approvato il **D.L. 17 marzo 2020, n. 18** "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", che all'art. 107 e 113), prevede che sono prorogati al 30 giugno 2020:

- la scadenza per la determinazione delle tariffe della TARI e della TARI corrispettivo. In capo ai comuni correva l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio e di approvare le tariffe della TARI in conformità al Piano Economico Finanziario di gestione dei rifiuti e le aliquote della TASI entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione (fissato al 31 marzo). Il Decreto appena approvato prevede la possibilità per i comuni di derogare a tale obbligo, approvando le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo successivamente alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi effettivi sostenuti ed i costi determinati è ripartito, a decorrere dal 2021, in tre anni.
- il termine, previsto per il 30 aprile, per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), prevedendo che ciò non inciderà sulla elaborazione dei dati da parte di ISPRA.
- il termine per la presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente e, conseguentemente, viene prorogata al 30 giugno 2020 la trasmissione all'ISPRA da parte del Centro di coordinamento dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli;
- il termine, previsto per il 30 aprile 2020, per la comunicazione da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE delle quantità di rifiuto trattate.
- il termine, previsto per il 30 aprile, per il versamento del diritto annuale di iscrizione da parte delle imprese e degli enti iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

Con **Deliberazione ARERA del 12/03/2020, n. 59/R/COM** "*Differimento dei termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni in materia di qualità alla luce dell'emergenza da COVID-19*", all'Art. 2 "*Differimento dei termini per il servizio di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati*" è stato disposto: "omissis ..

- 2.1 *E' differito dal 1° aprile 2020 al 1° luglio 2020 il termine di cui al comma 2.3, lett. a), dell'Allegato A alla deliberazione 444/2019/R/RIF (TITR), a decorrere dal quale trovano applicazione le disposizioni in ordine agli elementi informativi minimi che devono essere garantiti all'utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.*
- 2.2 *E' conseguentemente differito dal 30 aprile 2020 al 31 luglio 2020 il termine di cui al comma 11.1, lett. a) dell'Allegato A alla deliberazione 444/2019/R/RIF entro il quale i gestori delle attività di raccolta e trasporto e i gestori delle attività di spazzamento e lavaggio delle strade sono tenuti a trasmettere al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti le informazioni rilevanti di cui ai commi 3.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1 e 8.2 del TITR. ... omissis";*

Ai provvedimenti suddetti si chiede di dare massima attenzione.

2. DISPOSIZIONI TECNICO-GESTIONALI PER ALCUNI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELLA FASE EMERGENZIALE DA COVID-19

Si premette che, inizialmente, il Capo Dipartimento Protezione Civile OCDPC n. 630/2020, Angelo Borrelli, con nota prot.n. 0229417 del 17/03/2020 (*Tutela dei dati personali*), ha: "omissis .. pregato i Presidenti delle Regioni di sospendere l'invio dei dati alle Amministrazioni comunali".

Successivamente, con **nota prot.n. COVID/0015112 del 19/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile**, (agli atti del SGR), avente per oggetto: "**Emergenza COVID 19 - Tutela dei dati personali**", è stato comunicato che: "omissis ... l'inoltro dei dati personali ai Comuni è necessario per

garantire la doverosa assistenza alla popolazione bisognevole, .. omissis .. provvedere direttamente all'inoltro dei dati direttamente ovvero indirettamente per il tramite della Prefettura territorialmente competente. .. omissis"; Pertanto, i dati personali inerenti le misure di cui alla presente ordinanza sono trattati ai sensi dell'art. 14 del D.L. 09/03/2020, n. 14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all'emergenza COVID-19", secondo le modalità di cui all'art. 5 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9, co. 2, lett. i) del Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR – General Data Protection Regulation)", in vigore dal 25/05/2018.

2.1 RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELLE ABITAZIONI DOVE SOGGIORNANO SOGGETTI POSITIVI AL TAMPONE IN ISOLAMENTO O IN QUARANTENA OBBLIGATORIA

Si ritiene necessario che i rifiuti prodotti dalle utenze di cui al presente capitolo, siano gestiti nel rispetto di indicazioni sanitarie, al fine di assicurare la tutela degli addetti al settore della gestione dei rifiuti e limitare la diffusione del virus.

Il conferimento diretto in impianti di incenerimento, per i rifiuti urbani indifferenziati, è, per le caratteristiche di processo di tali impianti, il più sicuro dal punto di vista dell'abbattimento della presenza del virus e il più tutelante per gli operatori addetti a tale settore, in quanto riduce al minimo il passaggio da diversi impianti, ma anche altri trattamenti tra cui il TMB possono essere effettuati assicurando la tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini. Infatti, la stessa nota ISS prot.n. AOO-ISS 0008293 del 12/03/2020, prevede che: "ove siano presenti impianti di termodistruzione, deve essere privilegiato l'incenerimento, al fine di minimizzare ogni manipolazione del rifiuto stesso".

Preliminarmente si raccomanda che nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, sia interrotta la raccolta differenziata, ove in essere, e che tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura e includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, siano considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme. Per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno **due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica**, possibilmente utilizzando un contenitore a pedale. Si raccomanda di:

- ☐ chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti mono uso;
- ☐ non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani;
- ☐ evitare l'accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti;
- ☐ smaltire il rifiuto dalla propria abitazione con le procedure in vigore sul territorio (esporli fuori dalla propria porta negli appositi contenitori o gettarli negli appositi cassonetti condominiali o di strada).

Le ASL, fatti pervenire i dati al Sindaco del Comune, secondo le modalità definite dalle stesse, delle utenze domiciliari riferite ai punti 1) e 2) di cui alla nota dell'ISS prot.n. AOO-ISS 0008293 del 12/03/2020 (es. *nominativo/i assistito/i interessato/i, n. telefono, n. civico e piano, durata dell'esigenza*), con il presente provvedimento si dispone che:

- a) Il Sindaco (*Autorità Sanitaria e di Protezione civile che istituisce il COC*), attivi il COC e con esso le 9 Funzioni di supporto del Metodo AUGUSTUS (*tali funzioni potranno essere attivate tutte o solo in parte, in ragione delle necessità dettate dall'emergenza, ai fini della definizione delle zone infette soggette a particolare protezione per evitare la diffusione del contagio*); comunica al Gestore del Servizio di igiene urbana i suddetti dati della/e utenza/e in isolamento o quarantena domiciliare e d'intesa con le utenze dedicate predispone le modalità di raccolta "dedicata" dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti dalla stessa/e «v. disposizioni per gestione rifiuti COVID19 da parte degli utenti interessati di cui alla nota ISS prot.n. 7198 del 04/03/2020 e successivi punti b) e c) del presente provvedimento»;
- b) Il Gestore, **organizza un servizio dedicato di ritiro da parte di personale opportunamente informato e formato, munito di tutti i DPI necessari.** Gli addetti, previo contatto telefonico, consegneranno il Kit alle utenze per il ritiro domiciliare dei rifiuti (es. *sacchi di dimensioni minori per il contenimento dei rifiuti indifferenziati giornalieri e sacchi più robusti all'interno dei quali saranno posizionati i primi, nastro adesivo e bidoni/cassonetti della spazzatura da 120/660 litri provvisti preferibilmente di lucchetto, contenitore modello per raccolta rifiuti ospedalieri a rischio infettivo, . etc.*, come da indicazioni di cui alla **nota ISS prot.n. 7198 del 04/03/2020** e/o secondo le modalità in sicurezza concordate con il Gestore. I contenitori dei rifiuti urbani indifferenziati (RUI), saranno svuotati con cadenza di almeno **2 volte alla settimana (bi-settimanale)** e/o a chiamata laddove richiesto da specifiche esigenze di carattere sanitario e di sicurezza degli operatori; comunque secondo le disposizioni emanate dal Gestore sentito il Sindaco del Comune. In adempimento alle misure precauzionali dettate dall'emergenza sanitaria, il Gestore

provvede alle operazioni di pulizia e sanificazione dei mezzi dedicati al trasporto dei rifiuti provenienti dai locali e luoghi sopra indicati (v. *Capitolo 2.3*).

- c) Le utenze “dedicate” saranno informate telefonicamente e con la opportuna consegna di un vademecum da parte degli operatori dei servizi di raccolta, sulle modalità di conferimento di tutti i rifiuti prodotti in modalità indifferenziata, e sospendono temporaneamente la raccolta differenziata (RD), (es. *istruzioni su posizionamento per accesso agevole per gli operatori del bidone/cassonetto, riempimento e chiusura dei sacchi, loro posizionamento orario e modalità di conferimento nei contenitori dedicati, adozione di ogni precauzione utile ad evitare la diffusione all'esterno dell'abitazione dell'infezione, .. etc.*). Le utenze domiciliari interessate dovranno effettuare - quotidianamente - un'idonea disinfezione dei contenitori utilizzati.
- d) I rifiuti urbani indifferenziati saranno raccolti con “**mezzi dedicati**”, preferibilmente dotati di satellitare del Gestore, gestiti secondo le seguenti opzioni prioritarie:
1. trasportati e conferiti direttamente per essere sottoposti a trattamento in impianti regionali individuati di sterilizzazione di rifiuti sanitari e/o in impianti che avviano gli stessi all'incenerimento che, con il presente provvedimento, nel caso ricorrano le condizioni e previa verifica da parte dei Gestori delle compatibilità tecnico-impiantistiche degli stessi, sono autorizzati, in deroga alle autorizzazioni vigenti, a ricevere e gestire i rifiuti EER 200301. I Gestori provvederanno, nel caso attivino le suddette operazioni autorizzate in deroga, ne danno tempestiva comunicazione alla Regione ed all'ARTA - Direzione Centrale specificando le modalità gestionali.
 2. in caso di impossibilità ad adempiere come da **punto 1**) nel territorio regionale, anche nelle more da parte della Regione della sottoscrizione di eventuali accordi interregionali ai sensi dell'art. 182, co. 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., possono essere conferiti agli impianti regionali in esercizio di Trattamento Meccanico Biologico (a seguito dell'effettuazione precauzionale per i rifiuti interessati del periodo di quarantena di almeno 9 gg – v. lett. f) e nei quali si deve garantire la normale igienizzazione del rifiuto nel corso del trattamento biologico (bio-essiccazione o bio-stabilizzazione).
 3. in caso di impossibilità ad adempiere alle condizioni di cui alla **punto 2**), i rifiuti saranno trasportati e direttamente conferiti, previo inserimento dei sacchetti integri all'interno di appositi big-bags, a smaltimento presso i siti di discariche regionali in esercizio utilizzate per il conferimento dei rifiuti urbani, senza alcuna preventiva operazione di trattamento preliminare, posti preferibilmente in cella mono-dedicata e limitando il più possibile, nella fase di coltivazione della discarica, la movimentazione dei big-bags, in deroga all'art. 6 e art. 11, co. 3 del D.lgs. 36/2003 e s.m.i., Deve essere garantita la immediata ed efficace copertura giornaliera dei rifiuti con un idoneo strato di terreno, tale da evitare ogni forma di dispersione eolica e il dilavamento, ridurre le emissioni odorigene, evitare che uccelli e roditori possano accedere ai rifiuti;
- e) I rifiuti urbani indifferenziati di cui al presente capitolo, sono classificati con il codice **EER 200301**. Gli stessi, in adempimento alle misure precauzionali dettate dall'emergenza sanitaria, dovranno essere gestiti separatamente dagli altri rifiuti urbani raccolti dal gestore del servizio pubblico, con apposita contabilizzazione e rendicontazione distinta degli oneri per la loro raccolta e trattamento (es. *tempistiche degli operatori, numero dei mezzi impiegati, costi di raccolta, trattamento e smaltimento, costi sanificazione dei mezzi e contenitori, costi attrezzamento degli stoccaggi temporanei e per le attività monitoraggio, DPI per gli operatori, .. etc.*). Gli stessi saranno riportati sull'applicativo regionale O.R.SO. per essere identificati come Frazioni Neutre.
- f) I Gestori dei servizi pubblici, sentiti i Sindaci interessati, al fine di rendere più efficiente ed economica la gestione della “*filiera dedicata*”, possono anche consorzarsi, cooperare tra loro; è data altresì, in caso di necessità, di effettuare preliminarmente alla destinazione finale dei rifiuti, nell'ambito delle operazioni di raccolta, il “temporaneo raggruppamento” dei rifiuti, anche in deroga alle autorizzazioni vigenti, in appositi cassoni scarrabili, a tenuta e coperti, in modo da contenere le emissioni odorigene e la dispersione di colattici, collocati all'interno di aree recintate nelle disponibilità dei gestori affidatari del servizio (es. Piattaforme, Centri di trasferta, Siti di deposito preliminare D15, .. etc.), le quali devono essere adeguatamente attrezzate e presidiate. Nei siti individuati per il temporaneo raggruppamento (*l'ubicazione e l'attivazione dei siti saranno comunicati dal Gestore al SGR*), i rifiuti dovranno permanere per un periodo precauzionale di quarantena di almeno 9 gg al fine di disattivare la relativa carica virale, come evidenziato nella nota ISS prot.n. 7198 del 04/03/2020.

2.2 RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELLE ABITAZIONI DOVE NON SOGGIORNANO SOGGETTI POSITIVI AL TAMPONE IN ISOLAMENTO O IN QUARANTENA OBBLIGATORIA

Le utenze di cui al punto 2) della **nota ISS prot.n. 7198 del 04/03/2020** ovvero dove **non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria**, i servizi di ritiro saranno gestiti secondo le indicazioni di cui alla nota stessa. Ovvero, si manterranno le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, **non interrompendo la raccolta differenziata**, anche al fine di non rendere più gravosa ai fini impiantistici e ambientali, a livello regionale, la gestione dei rifiuti urbani. Per i rifiuti indifferenziati verranno adottate le cautele indicate dall'ISS e richiamate nella presente nota. I rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sono avviati alle consuete modalità di gestione.

A scopo cautelativo **rotoli di carta, mascherine e guanti dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati**. Anche per questi ultimi si utilizzeranno due sacchetti uno dentro l'altro, raccomandando un'adeguata chiusura degli stessi senza comprimerli, utilizzando legacci o nastro adesivo e smaltirli come da procedure definite dal Gestore o già in vigore (*esporli fuori dalla propria porta/abitazione negli appositi contenitori o gettarli negli appositi cassonetti condominiali o di strada*).

2.3 RACCOMANDAZIONI PER GLI OPERATORI DEL SETTORE DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

Agli operatori del settore dell'igiene ambientale che eseguono **la raccolta ed il trasporto**, si raccomanda che siano:

- adeguatamente formati ed informati;
- dotati dei DPI necessari e devono essere tenute nella più opportuna considerazione le raccomandazioni dell'ISS in ordine all'utilizzo e pulizia delle dotazioni strumentali all'esercizio del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ivi compresa la sanificazione periodica dei mezzi e delle divise

Pertanto, ferme restando le cautele individuate dalla nota ISS per garantire la tutela del personale degli impianti, per la gestione dei rifiuti urbani, si raccomanda l'adozione di dispositivi di protezione individuale (DPI), come da gestione ordinaria, in particolare di mascherine adeguate (filtranti facciali) es. FFP2 o FFP3 (*in quest'ultimo caso, compatibilmente con la valutazione del rischio in essere in azienda*). Si raccomanda inoltre di effettuare in maniera centralizzata:

- la pulizia delle tute e degli indumenti da lavoro, riducendo al minimo la possibilità di disperdere il virus nell'aria (non scuotere o agitare gli abiti), sottoponendo le tute e gli indumenti a lavaggi e seguendo idonee procedure (lavaggio a temperatura di almeno 60°C con detersivi comuni, possibilmente aggiungendo disinfettanti tipo perossido di idrogeno o candeggina per tessuti);
- la sostituzione dei guanti da lavoro non monouso, nella difficoltà di sanificarli, ogni qualvolta l'operatore segnali al proprio responsabile di aver maneggiato un sacco rotto e/o aperto;
- la sanificazione e la disinfezione della cabina di guida dei mezzi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani dopo ogni ciclo di lavoro, facendo particolare attenzione ai tessuti (es. sedili), che possono rappresentare un sito di maggiore persistenza del virus rispetto a volante, cambio, .. etc., più facilmente sanificabili. Tuttavia è da tenere in considerazione la necessità di non utilizzare aria compressa e/o acqua sotto pressione per la pulizia, o altri metodi che possono produrre spruzzi o possono aerosolizzare materiale infettivo nell'ambiente. L'aspirapolvere deve essere utilizzato solo dopo un'adeguata disinfezione. È consigliato l'uso di disinfettanti (es: *a base di alcol almeno al 75% v/v*) in confezione spray.

Il trattamento presso gli impianti TMB, deve essere effettuato assicurando la tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini. Pertanto, ferme restando le indicazioni sopra riportate per tutti gli operatori del settore, per gli impianti che trattano rifiuti con codice **EER 200301** (rifiuti urbani non differenziati) sia evitato il contatto diretto tra gli operatori e tali rifiuti e, in particolare:

- sia evitato il contatto diretto tra gli operatori e tali rifiuti e, in particolare, sia vietata la selezione manuale di tali rifiuti; se per la tipologia di impianto non può essere evitato il contatto diretto, dovrà essere interrotto il ritiro di tali rifiuti;
- siano assicurati a tutti gli operatori i DPI necessari, nel rispetto delle indicazioni della nota ISS;
- siano svolte procedure di sanificazione periodiche, in particolare per le aree di stoccaggio ed in cui avvengono i trattamenti.
- siano svolte le operazioni di manutenzione degli impianti utilizzando idonei DPI e comunque nel rispetto delle indicazioni dell'ISS, garantendo la massima tutela per i lavoratori ed evitando ove possibile il contatto con il rifiuto.

2.4 RACCOMANDAZIONI PER I VOLONTARI

Poiché esistono sul territorio iniziative di volontariato atte a sostenere le esigenze di persone anziane, sole, o affette da patologie, si raccomanda quanto segue:

- i volontari non possono prelevare rifiuti presso abitazioni in cui siano presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria
- nelle abitazioni nelle quali siano presenti soggetti non positivi al tampone, e non in isolamento o in quarantena obbligatoria, i volontari possono prelevare i rifiuti utilizzando le seguenti precauzioni e osservando norme comportamentali:
 - utilizzare guanti monouso, che successivamente all'uso dovranno essere smaltiti come rifiuti indifferenziati;
 - non prelevare sacchetti aperti o danneggiati;
 - gettare il sacchetto come da procedure in vigore (es: apposito cassonetto dell'indifferenziato o contenitore condominiale).

3. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI ED ESERCIZIO DI IMPIANTI AUTORIZZATI

L'emergenza sanitaria nazionale connessa all'infezione da virus COVID-19 sta determinando problematiche nel settore dei rifiuti, in particolar modo nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani, dei fanghi generati dal trattamento delle acque reflue, nonché per i rifiuti prodotti dagli impianti produttivi. Le problematiche sono prevalentemente legate ad una carenza di possibili destinazioni (*anche ai sensi del Regolamento 14/06/2006, n. 1013 relativo alla spedizione dei rifiuti*), per specifiche tipologie di rifiuti, attualmente non gestite sul territorio nazionale, per l'assenza di una specifica dotazione impiantistica e, nel caso dei rifiuti urbani, a difficoltà organizzative e logistiche, alle difficoltà delle aziende nella formazione del personale e nella dotazione dei necessari dispositivi di protezione individuale. Tali difficoltà sono acuite dalla necessità di dover garantire il regolare svolgimento dei servizi di pubblica utilità inerenti alla raccolta dei rifiuti e alla relativa corretta gestione degli stessi, nonché superare questo momento di criticità del sistema, vista la dotazione impiantistica sull'intero territorio regionale, assicurando maggiore flessibilità rispetto all'utilizzazione delle capacità di trattamento degli impianti esistenti.

Nel presente capitolo sono disposte specifiche deroghe normative, ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., alle disposizioni nazionali e/o regionali vigenti, per prevenire eventuali criticità ambientali e garantire continuità delle attività in corso di svolgimento, individuando idonee precauzioni per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio sanitario per la collettività e per tutti gli operatori del settore.

Il D.lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., Parte Quarta come modificata dal D.lgs. 03.12.2010, n. 205 "Recepimento della direttiva 2008/98/Ce – Modifiche alla parte IV del D.lgs. 152/2006" prevede in particolare all'art. 191 "**Ordinanze contingibili ed urgenti e poteri sostitutivi**" che prevede:

*"1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, **ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti**, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.*

Le ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e agli enti di governo d'ambito entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi". Le ordinanze inoltre: "devono indicare le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali."

Inoltre, si intendono richiamare con questo provvedimento, alcune missive pervenute al SGR da parte del Presidente dell'AGIR, della SMEA, dell'ANCI regionale, della Confservizi Abruzzo, di Consorzi Intercomunali e/o loro Spa, Comuni, Operatori e Consorzi del settore, . etc., con le quali sono stati richiesti chiarimenti e segnalate problematiche inerenti la gestione delle singole filiere di rifiuti e per le attività da organizzare in riferimento alla gestione dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti da utenze COVID-19 (note agli atti del SGR).

3.1 NORMATIVE E AUTORIZZAZIONI/COMUNICAZIONI VIGENTI DA DEROGARE

Il **sistema di raccolta dei rifiuti urbani**, organizzato a livello nazionale nel rispetto del D.lgs. 152/06 e s.m.i., prevede che le autorità competenti realizzino la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro. A seconda del modello di gestione adottato sul territorio e dalle disponibilità impiantistiche presenti nei diversi territori, i rifiuti urbani raccolti dai gestori locali vengono avviati, per le frazioni recuperabili, ad impianti di recupero di materia, anche previo stoccaggio intermedio in Piattaforme autorizzate, Centri di trasferimento, Messa a recupero

(R13).. etc., per i rifiuti urbani indifferenziati ad impianti di Trattamento Meccanico e/o Trattamento Meccanico Biologico (TMB) e successivamente, ad eventuale recupero energetico (R1) o, per rifiuti non altrimenti riciclabili, a smaltimento finale in discarica (D1), eventualmente previo Deposito preliminare (D15).

Considerate le problematiche sopra evidenziate, al fine di evitare il sovraccarico degli impianti di gestione e il rischio dell'interruzione del servizio, appare necessario intervenire, nel perdurare dell'emergenza, attraverso misure finalizzate a garantire una maggiore capacità di deposito temporaneo presso gli impianti produttivi e di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15), purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- garanzia di spazi adeguati di stoccaggio in relazione all'aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito per scongiurare anche pericoli di incendi;
- oltre al rispetto delle norme tecniche di stoccaggio, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti;
- sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene laddove necessario per la natura putrescibile dei rifiuti;
- idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a segregare il maggior quantitativo di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario.

Le seguenti disposizioni trovano applicazione per il periodo di 3 (tre) mesi dalla data della loro approvazione e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, oltre i successivi 30 (trenta) giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti:

- a) Smaltimento in discarica (D1) di rifiuti urbani indifferenziati, derivanti da raccolte differenziate di utenze di cui al **Capitolo 2.1** del presente provvedimento, in deroga agli artt. 6, 7 e 11 del D.lgs. 36/2003 e s.m.i. ed alle disposizioni di cui al D.M. 27/09/2010, sono ammessi allo smaltimento in discarica senza preventivo pre-trattamento:
 - in deroga ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, i limiti previsti dalla tabella 5 del DM 27 settembre 2010 per il parametro DOC e la nota (*) non si applicano ai rifiuti individuati dal codice 190805 dell'elenco europeo dei rifiuti.
 - su istanza del gestore dell'impianto di discarica, al fine di garantire la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani, può essere concessa la modifica dell'autorizzazione per consentire il conferimento degli scarti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, differenziati e indifferenziati, privi di possibili destinazioni alternative, a condizione che detti scarti non siano classificati come rifiuti pericolosi.
- b) Deposito temporaneo, Messa in riserva (R13) e Deposito preliminare (D15) con le seguenti condizioni:
 - o rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018, n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi rilasciati ai sensi della Parte Seconda e Quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i. I titolari degli impianti già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) **possono aumentare, rispettivamente, la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, nel limite massimo del 20%.** La suddetta disposizione si applica anche ai titolari delle operazioni di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ferme restando le "quantità massime" fissate dal DM 05 febbraio 1998 (Allegato IV), dal DM n. 161 del 12 giugno 2002 e dal DM n. 269 del 17 novembre 2005. I titolari dei suddetti impianti e operazioni di recupero che intendono avvalersi di tali deroghe inviano apposita Comunicazione in cui vengono esplicitati i quantitativi di rifiuti oggetto della deroga. Tale comunicazione deve essere inviata a: Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o iscrizione, Prefettura, ARTA - Direzione Centrale e ARTA - Distretto provinciale territorialmente competente, Vigili del fuoco.
 - o garantendo il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, i limiti individuati dall'articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2, per il **deposito temporaneo** di rifiuti, sono raddoppiati, fermo restando il limite temporale massimo che non può avere durata >18 mesi.
- c) Operazioni di conferimento e gestione dei rifiuti con codice **EER 200301** in impianti di deposito e/o trattamento di rifiuti sanitari; che possono, solo in caso di effettiva necessità e previa comunicazione al SGR ed ARTA Abruzzo, procedere allo smaltimento in impianti terzi autorizzati con operazioni **D9** o **D10**, nonché per i rifiuti che giungono agli stessi impianti in operazione **D9** invece che in **D15**.
- d) Formulare di trasporto: la trasmissione della quarta copia del formulario di identificazione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 193 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., può essere effettuata tramite PEC.
- e) Rifiuti di qualunque natura prodotti da unità domestiche in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, sono classificati come rifiuti urbani (**EER 200301**), in deroga alle ordinarie modalità di raccolta, e devono essere conferiti nella frazione di rifiuto urbano indifferenziato. In deroga alle ordinarie modalità di raccolta, i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti, fazzoletti,

etc.) utilizzati come prevenzione al contagio da COVID -19, prodotti da unità domestiche in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria debbano essere conferiti nella frazione di rifiuto urbano indifferenziato.

- f) I Sindaci sono autorizzati, per eventuali esigenze urgenti ed indifferibili, ad emanare ordinanze ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. al fine di autorizzare speciali forme di gestione dei rifiuti compreso l'aumento della capacità annua di stoccaggio e quella istantanea, nel limite massimo del **20%** nei Centri di Raccolta di cui al D.M. MATTM 08/04/2008 e s.m.i.

Pertanto si individuano, ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e art. 53 della L.R. 45/07 e s.m.i., le disposizioni che sono temporaneamente derogate per la durata del presente provvedimento:

- **D.lgs. 03.04.2006, n. 152** "Norme in materia ambientale" e s.m.i. - Parte Seconda e Quarta;
- **D.lgs. 13.01.2003, n. 36** "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e s.m.i. ed in particolare gli artt. 6, 7 e 11;
- **D.lgs. 26/06/2015, n. 105** "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose", Seveso III", nel caso sia applicabile;
- **D.M. 27/09/2010** "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005" e s.m.i.;
- **D.M. MATTM del 05.02.1998** "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" e s.m.i.;
- **D.M. MATTM 08/04/2008** "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche" e s.m.i.;
- **DPR 13/03/2013, n. 59** "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- **L.R. 19.12.2007, n. 45** "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i.;
- **DCR n. 110/8 del 02/07/2018** "D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. – art. 199, co. 8 – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – artt. 9-11, co. 1 - DGR n. 226 del 12/04/2016 - DGR n. 440 dell'11.08.2017. Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR). Aggiornamento";
- **Autorizzazioni regionali vigenti** in possesso dei titolari/gestori di impianti di stoccaggio, trattamento/recupero/smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati, nonché di impianti di trattamento/recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, interessati dal presente provvedimento, ai sensi delle normative vigenti in materia di: PAUR, AIA, AU - art. 208, AUA, RIP - artt. 214-216); qualora riportino diverse determinazioni rispetto a quelle previste nel presente provvedimento;
- **Autorizzazioni comunali vigenti di Centri di Raccolta di cui al D.M. 08/04/2008 e s.m.i.**, in relazione ai poteri dei Sindaci di emanare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

CONCLUSIONI

Con il presente documento denominato: "**Indirizzi operativi per la gestione dei rifiuti urbani - Disposizioni urgenti per il sistema impiantistico - Emergenza COVID-19**", ritenuto necessario adottare disposizioni finalizzate alla gestione dei rifiuti urbani coerenti con le indicazioni fornite dall'ISS, tese ad assicurare comunque l'ordinato svolgimento del servizio pubblico di gestione degli stessi, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, **il SGR preso atto della nota ISS prot.n. 7198 del 04/03/2020 e del parere dell'ARTA Abruzzo di cui all'e-mail del 21/03/2020, esprime il parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.** per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti e con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. Si propone che le presenti disposizioni trovino applicazione per il periodo di **3 (tre) mesi** dalla data della loro approvazione e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria disposto dalle Autorità nazionali, oltre i successivi **30 (trenta) giorni** necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini
(f.to digitalmente)